



Unione dei Miracoli

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comuni di: Casalbordino, Cupello, Montedorisio, Pollutri, San Vito Chietino,
Scerni, Torino di Sangro, Vasto e Villalfonsina

c/o Unione dei Miracoli - P.IVA e Cod. Fisc. 02385890690 - Piazza Umberto I - 66021 - CASALBORDINO (CH)
Numero Codice AUSA: 0000368625

Ufficio Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

PATTO DI INTEGRITÀ
(art. 1 comma 17 - Legge n. 190/2012)

relativo alla **PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA "FORNITURA DI ATTREZZATURE FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI CON CONTENITORI AD ACCESSO CONTROLLATO E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE L'ESERCIZIO DEL CENTRO RIFIUTI COMUNALE"** - P.N.R.R. - M2 C1 I1.1. CODICE CUP N. H81E23000070006.

TRA

La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) in persona del Responsabile della C.U.C. - Arch. Gianluca MAZZONI

E

L'Impresa _____ di _____ in persona del _____

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'operatore economico concorrente comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.

Questo documento costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne consegue.

Visti:

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex C.I.V.I.T.) approvato con delibera n. 72/2013, contenente *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*;
- la Determinazione n. 12 del 28/11/2015 con la quale l'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha provveduto all'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con determinazione dell'A.N.A.C. n. 831 del 03 agosto 2016;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*.

Premesso:

- che per Patto di Integrità si intende un accordo avente ad oggetto la regolazione del comportamento ispirato a principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, alcunché al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa esecuzione;
- che con l'inserimento del Patto di Integrità nella documentazione di gara si intende garantire una leale correttezza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento.

LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Il presente Patto di Integrità obbliga Stazione Appaltante e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'Imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti della C.U.C., impegnati ad ogni livello nell'espletamento della gara cui afferisce il presente Patto di Integrità, nonché nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.

Articolo 2 - Il presente Patto di Integrità stabilisce la formale obbligazione dell'operatore economico (Impresa) che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa;
- a collaborare con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento;
- a segnalare, al responsabile della prevenzione della corruzione della Stazione Appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della Stazione Appaltante; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1, comma 51 della Legge n. 190/2012;
- ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:
 - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) forniture di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri;
- ad inserire le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione.

La Società, con la sottoscrizione del Patto di Integrità:

- attesta di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
- esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti (o, in caso di collegamento e/o controllo): assicura che la propria offerta è stata formulata in piena ed assoluta autonomia e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara al fine di alterare e/o condizionare il corretto e trasparente svolgimento della procedura;
- assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato.

Articolo 3 - La C.U.C./Stazione Appaltante si impegna a:

- rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- avviare tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
- avviare tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio Codice di comportamento dei dipendenti e del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- segnalare, senza indugio, ogni illecito all'Autorità Giudiziaria;
- rendere pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 4 - La violazione del Patto di Integrità è decretata dal Comune/Stazione Appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata, all'operatore economico, la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente comporta, in relazione alla fase della procedura di gara ed alla gravità dell'infrazione:

- esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico e l'escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione Appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto; la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 5 - Il contenuto del Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra la C.U.C. e l'Impresa/Società e tra le stesse Imprese concorrenti, sarà definita dall'Autorità giudiziaria competente.

Il Responsabile della C.U.C.
(Arch. Gianluca MAZZONI)

L'Impresa NOME IMPRESA
(Legale Rappresentante)